



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Oggetto: artt. 161 comma 4 cpp e 162 cpp - precisazioni riguardanti le conseguenze del mancato assenso del difensore nominato ~~di~~ alla domiciliazione presso il proprio studio in caso di dichiarazione di domicilio effettuata dall'indagato

Al Signor Questore di Genova

Al Signor Comandante Legione Carabinieri Liguria

Al Signor Comandante Regione Guardia di Finanza Liguria

Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri -Genova

Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza Genova

Al Signor Comandante Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Genova

Al Signor Comandante dei Vigili del Fuoco Genova

Ai Signori Comandanti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Genova Marassi, Pontedecimo e Chiavari

Ai Signori Sindaci per l'inoltro ai Comandanti della Polizia locale

Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di Genova

Al Signor Dirigente dell'A.R.P.A.L Dipartimento Provinciale di Genova;

Al Signor Direttore Generale della A.S.L. 3 Genova;

Al Signor Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Genova;

Al Signor Dirigente dell'Agenzia delle Dogane di Genova;

Al Signor Direttore della Direzione Investigativa Antimafia

Ai Signori Comandanti e Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria -Sede

Ai Signori Procuratori Aggiunti

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica

Al Sig. Dirigente Amministrativo Sede

E p.c.

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova

Si allega la segnalazione proveniente dal presidente della Camera penale Regionale Ligure avente ad oggetto: elezione di domicilio ex art. 162 comma 4 bis cpp. Omesso consenso del difensore alla domiciliazione presso lo studio. Revoca del difensore

Al fine di evitare il ripetersi di quanto segnalato nella nota, raccomando che vengano correttamente verbalizzate di manifestazioni di assenso o dissenso alla domiciliazione

Rammento altresì che ai sensi degli artt. 161 e 162 cpp, così come modificato dal d.lvo 150/2022, il mancato assenso del difensore di ufficio ad accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio da parte dell'indagato NON legittima

- una revoca (espressa o tacita) da parte della P.G. della nomina del difensore di ufficio, né tantomeno consente conseguentemente
- la nomina di altro difensore di ufficio disponibile ad accettare la domiciliazione dell'indagato presso il proprio studio.

La nomina del difensore nominato di ufficio che non dia l'assenso alla domiciliazione presso il proprio studio non può essere pertanto revocata. Nel caso di specie, il difensore di ufficio sarà tenuto agli adempimenti di cui all'art. 162 comma 4 bis cpp-ultimo periodo (dovrà cioè effettuare ed attestare la comunicazione all'indagato della mancata accettazione della domiciliazione o dovrà attestare le cause che hanno impedito tale comunicazione).

A seguito del mancato assenso alla domiciliazione dell'indagato presso il proprio studio da parte del difensore di ufficio, la polizia giudiziaria chiederà all'indagato di eleggere nuovo domicilio. Se la dichiarazione o elezione di domicilio non vengono effettuate o si rivelano essere insufficienti o inadeguate, in attesa che la giurisprudenza si consolidi a seguito di ordinanza di rimessione degli atti dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – avvenuta con ordinanza della I sezione penale della Suprema Corte del 31.1.2023) le successive notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore di ufficio ai sensi dell'art 161 comma 4 cpp

Si allegano in ogni caso gli articoli 161 e 162 cpp così come modificati dal d.lvo 150/2022

Genova, 19.5.2023

IL procuratore della Repubblica

Nicola Piacente

